

## Welfare Aziendale, al via i conguagli all'Inps

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza dopo gli incrementi della soglia di esenzione fiscale a 3.000€ per contrastare gli effetti del caro bollette. Se il limite è stato superato va versata la contribuzione previdenziale su tutto il beneficio erogato ai dipendenti.

Datori di lavoro alla cassa per pagare i contributi Inps sui *fringe benefits* erogati in misura complessivamente eccedente ai 3.000€ nel periodo d'imposta 2022. Se la soglia è superata (concorrono a tal fine anche i contributi elargiti dai precedenti datori di lavoro) si deve versare la contribuzione previdenziale sull'intera cifra erogata e non solo sulla somma eccedente. Lo ricorda l'Inps nel **messaggio n. 4616/2022** pubblicato ieri in cui detta le modalità per conguagliare la contribuzione dovuta.

### Caro bollette

Come noto per contrastare il caro bollette il legislatore con i decreti legge n. 115/2022 e n. 176/2022 ha incrementato la soglia di esenzione fiscale dei cd. *fringe benefits*, cioè beni e servizi che il datore di lavoro può assegnare ai propri dipendenti. Di regola l'esenzione fiscale è fissata in misura pari a 258,23€, i predetti decreti legge hanno aumentato la soglia a 3.000€ per il solo 2022 includendo tra queste anche le somme erogate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (gas, acqua ed energia). Alla cifra si sono aggiunti altri 200€ a titolo di cd. «buono carburante» con il dl n. 51/2022.

Tali somme, ricorda l'Inps, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente non sono soggette neanche a prelievo previdenziale.

### Limiti

L'agevolazione trova applicazione, per il periodo d'imposta 2022, a condizione che **per ciascun lavoratore dipendente le predette soglie (3.000€ e/o 200€) non siano superate** (bisogna tener conto anche delle somme corrisposte da eventuali precedenti datori di lavoro nel corso dell'anno). Diversamente i datori di lavoro **dovranno assoggettare a prelievo previdenziale l'intera cifra erogata, anche quella d'importo inferiore alle citate soglie (non c'è franchigia).**

### Il conguaglio

Ai fini previdenziali, spiega l'Inps, **in caso di superamento del limite previsto i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del**

**bonus carburante dagli stessi erogati** (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per effettuare il conguaglio occorre:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefits* e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, **risulti complessivamente superiore a 3.000 euro** (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvedere a **trattenere al lavoratore la differenza** dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

### **Il recupero**

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati **risulti inferiore ai predetti limiti** (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), si procederà al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Che potrà avvenire con **tre modalità**:

- tramite la denuncia contributiva di **competenza dicembre 2022** utilizzando le variabili indicate nel messaggio;
- utilizzando la procedura di recupero disponibile nel cassetto bidirezionale avente ad oggetto "**Fringe Benefits fino a 3.000€**", allegando una apposita dichiarazione di responsabilità che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens) corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit. La procedura prevede la generazione di un ticket che il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente nelle denunce contributive di competenza gennaio o febbraio 2023;
- secondo le modalità standard, con i **flussi di regolarizzazione**, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità andrà utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

**Documenti:** [Messaggio Inps 4616/2022](#)